



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli

Guardia Costiera

ORDINANZA N. 17/2014

OGGETTO: *Disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono sul Porto di Baia .*

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzuoli;

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Pozzuoli;

VISTO: il Decreto n° 112/98, il D.Lvo n° 96/99, la legge n° 88/2001 con cui sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni Amministrative relative alla gestione del Demanio Marittimo ;

VISTO: il D.L.vo 422/97, la legge n° 522/99 e la legge della Regione Campania n° 10/2001 con cui sono state conferite alle Regioni le competenze in merito alle autorizzazioni all'esercizio dei collegamenti marittimi a rilevanza regionale;

VISTO: il Decreto Interministeriale del 07.08.2002, pubblicato in G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002, istitutivo del Parco Sommerso di Baia, nonché le norme del Decreto dirigenziale delle regione Campania n° 97/2009 con il quale sono state disciplinate le modalità di esercizio di alcune attività all'interno della citata riserva marina ;

VISTO: L'Ordinanza n° 68/2012 del 31.08.2012 che ha approvato e reso esecutivo il "**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO NEI PORTI E NEGLI APPRODI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI**";

VISTO: il Decreto Dirigenziale n° 76 in data 05.07.2011 (BURC n° 43 in data 11.07.2011) della Giunta Regionale della Campania AGC Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo afferente il provvedimento di "**Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel Porto ,di Baia, Comune di Bacoli**" , in particolare l'art. 3, comma 6.;

VISTA: l'Ordinanza n° 41/2012 in data 13.06.2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli con la quale è stato integrato l'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n° 20/2012 in data 17.04.2012 ;

VISTA: La delibera n° 395 della Giunta Regionale – seduta del 28.03.2006 – A.G.C. n° 14 – Trasporti e Viabilità – Indirizzi operativi in materia di Demanio marittimo", con la quale le ordinanze sulla circolazione nelle aree portuali sono emanate dal Comandante del Porto;

VISTO: L'Ordinanza n° 73 del 27.03.2009 del Comune di Bacoli, afferente "Regolamentazione della circolazione dei veicoli che trasportano barche e natanti da diporto, e di trasporto in condizioni di eccezionalità, su tutto il centro abitato della Città di Bacoli";

VISTO: il Decreto Dirigenziale n° 200 in data 29.12.2011 (BURC n° 19 in data 26 marzo 2012) avente ad oggetto "Nuova sospensione della pedonalizzazione della Banchina bassa del Porto di Baia, Comune di Bacoli"

RITENUTO: necessario aggiornare l'Ordinanza n° 20/2012 " accesso, circolazione, transito e sosta sulle aree a terra in virtù del Decreto Dirigenziale n° 200 in data 26.03.2012 recante la "Sospensione della pedonalizzazione banchina bassa del Porto di Baia, Comune di Bacoli" ;

VISTO: Il foglio n° 4295 in data 13 marzo 2014 dell'Ufficio Locale marittimo di Baia ;

VISTO: che, ai sensi dell'art.6, comma 7 DLgs 285/1992 (Codice della Strada), le ordinanze sulla Circolazione nelle aree portuali sono emanate dal Capo del Circondario Marittimo;

VISTO: il parere favorevole espresso dal responsabile Ufficio traffico della Polizia Municipale di Bacoli Magg. Antonio RIMAURO IN DATA 14.02.2014;

VISTO: il Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione;

VISTI : gli artt.17,30,68,81,1161 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli artt.59, 79 e 80, del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1) Accesso, circolazione, transito e sosta sulle aree a terra

1. Sul tratto di strada denominato Via Molo di Baia, è consentito il transito in senso unico di marcia con ingresso dal Tempio di Venere e uscita su Via Lucullo all'altezza di Piazza De Gasperi della frazione di Baia Comune di Bacoli e la sosta è consentita esclusivamente negli spazi indicati da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale;
2. L'accesso, la circolazione da e per il Molo Sud, delimitato da apposita sbarra, è consentito dal Tempio di Venere, nei due sensi di marcia ai veicoli autorizzati ad effettuare operazioni commerciali e portuali, nonché ai veicoli degli Organi di Polizia e militari, dei Vigili del fuoco, di emergenza sanitaria, alle autovetture di servizio delle Pubbliche Amministrazioni ed i veicoli preventivamente autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Baia;
3. La circolazione veicolare sul Molo Sud, consentita ai sensi del comma 2 del presente articolo, può svolgersi in entrambi i sensi di marcia;
4. Sul Molo Sud sono altresì vietate la sosta e la fermata, per qualsiasi tipo di veicolo, lungo il banchinamento ad esclusione di quelli che espletano attività connesse al varo ed alaggio di imbarcazioni, dei veicoli di cui al comma 2 del presente articolo e ai veicoli destinati all'imbarco/sbarco dei prodotti della pesca e della mitilicoltura, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle relative operazioni commerciali;
5. L'area adiacente all'edificio adibito a sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia, delimitata con linea continua di colore giallo, è riservata ai mezzi dell'Autorità Marittima;
6. L'area antistante all'edificio adibito a sede della Guardia di Finanza nonché quella adiacente allo scivolo di alaggio, delimitate con linea continua di colore giallo, è riservata ai mezzi del corpo della Guardia di Finanza e ai veicoli dell'Agenzia delle Dogane;
7. Il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, il Comandante dell'Ufficio Locale marittimo di Baia e la Regione Campania – Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere marittime per motivi connessi alla sicurezza della navigazione, nonché per esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, compreso un innalzamento del *Security level*, o comunque al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle Attività portuali, ciascuno per la parte di competenza hanno la facoltà di interdire o limitare, in qualunque momento, l'accesso, la circolazione e la sosta nel porto o in una determinata zona di esso, anche a coloro che siano in possesso di regolare permesso, ovvero adottare provvedimenti in deroga alle prescrizioni del presente articolo;
8. Nell'ambito dell'area portuale il limite massimo di velocità è determinato in 30 Km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e degli Enti di Assistenza Sanitaria impiegati in situazioni di emergenza; è fatto obbligo comunque ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi. I conducenti dovranno inoltre usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale conseguenti alla particolare tipologia di attività e regolando in ogni caso la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia o nevicata, di visibilità ridotta e di traffico intenso.

In tutto l'ambito portuale è vietato il sorpasso tra i veicoli e la sosta dei medesimi è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada ed al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o di intralcio alle operazioni portuali, è severamente vietata la fermata o la sosta dei veicoli:

- nel raggio di azione dei mezzi meccanici;
- in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
- sulle banchine operative;
- ad una distanza inferiore a Mt. 1,50 dal ciglio di tutte le altre banchine;
- sopra o in prossimità delle prese d'acque e dei tombini. In tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, all'attività dei cantieri di lavoro, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio dei pedoni.

Qualora i veicoli creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali o al movimento di altri veicoli, potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti in aree limitrofe o, se possibile, in apposite rimesse, a spese dei rispettivi proprietari.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli autorizzati a circolare nel porto di Baia, nonché alle responsabilità civili e penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo regolamento di attuazione citati in premessa.

Art. 2) Pesca e mitilicoltura

1. Come previsto dal Decreto Dirigenziale n° 76 del 5 luglio 2011 della Giunta Regionale Campania, citato in premessa, sono consentite sul Molo Sud, esclusivamente all'interno dell'area delimitata da apposita segnaletica, operazioni di travaso dalla barca all'automezzo e viceversa per l'imbarco e/o lo sbarco dei prodotti della pesca e della mitilicoltura senza alcuna forma di stoccaggio degli stessi secondo le modalità disciplinate dal Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario n° 12 dell'11.03.2011 e ss.mm.ii.;
2. Le operazioni di imbarco e sbarco dei prodotti di cui al punto 1) possono essere effettuate nei seguenti giorni e orari:
 - a) dal lunedì al sabato, dalle ore 06:30 alle ore 17:00;
 - b) la domenica, dalle ore 06.30 alle ore 10.00.
3. L'utilizzo del punto di sbarco è consentito a tutti gli operatori che ne facciano richiesta all'Ufficio Locale Marittimo di Baia e che dimostrino di essere titolari di concessione demaniale marittima per il posizionamento e la gestione di campi mitili, o che dimostrino di poter legittimamente esercitare l'attività di pesca secondo le vigenti norme in materia;
4. Per tutta la durata dell'attività di imbarco e sbarco, gli operatori sono tenuti ad utilizzare un tappetino di gomma di materiale lavabile, in modo da consentirne la successiva pulizia, nonché delimitare l'area di interesse con appositi ed ulteriori presidi di segnalazione stradale;
5. E' facoltà dell'Autorità Marittima autorizzare ulteriori operazioni, in deroga alle disposizioni del presente articolo, in caso di urgenza e necessità rappresentata dai singoli operatori in ordine a sopraggiunti motivi organizzativi;
6. All'interno del Porto e lungo l'intera banchina denominata Molo Sud è vietata la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata.

Art. 3) Attività di varo e alaggio di unità navali

1. Le operazioni di varo e alaggio si effettuano all'interno di un corridoio dedicato avente un'ampiezza di 10 mt. a partire dal ciglio della banchina. Durante le predette operazioni sono vietati la sosta e il transito di qualsiasi altra unità navale;
2. Chiunque esegue operazioni di varo e alaggio deve preliminarmente ottemperare alle seguenti prescrizioni di sicurezza:
 - a) Verificare le condizioni della banchina in relazione al tonnellaggio dell'unità navale da varare e/o alare;
 - b) Posizionare gli automezzi utilizzati parallelamente al ciglio di banchina e ad una distanza di sicurezza non inferiore a mt. 1 (uno) dalla stessa;
 - c) Verificare che non vi siano soggetti estranei all'interno dell'area, in caso contrario, le operazioni dovranno essere interrotte e dovrà essere informata l'Autorità Marittima;
 - d) Organizzare le operazioni affinché l'afflusso/deflusso delle unità da diporto avvenga in modo ordinato. Ogni operatore dovrà impegnare esclusivamente il tratto di banchina immediatamente prospiciente il proprio automezzo.
 - e) La sosta in banchina delle imbarcazioni da diporto destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dell'operazione stessa, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici dell'unità ai fini della sicurezza della navigazione.

- f) le operazioni di alaggio e/o varo non dovranno essere eseguite durante il transito di unità navali nel tratto di canale interessato dallo svolgimento delle operazioni;
 - g) I conducenti dei veicoli che devono effettuare le operazioni, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a cose e/o persone, restando sottinteso che per qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivanti da incidenti ne risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale.
3. Durante le operazioni si dovrà porre in essere un'adeguata recinzione, idonea ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di azione della gru; inoltre dovrà essere esposto in posizione ben visibile uno o più cartelli con la scritta "ATTENZIONE CARICHI SOSPESI";
 4. **Le operazioni di alaggio e varo possono avere luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00;**
 5. E' vietata l'operazione di prelievo e/o deposito di un'unità navale mediante automezzo munito di gru, autorizzato ad esercitare l'attività di alaggio/varo ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, da qualsiasi altro veicolo finalizzata al successivo varo e/o alaggio della stessa; è altresì vietata qualsiasi attività di trasbordo di unità navali da un automezzo munito di gru ad un altro.
 6. Chi intende accedere, transitare ed esercitare attività di varo e alaggio di unità navali sul Molo Sud del Porto di Baia potrà giovare della previsione di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione "Esercizio di attività economiche nei Porti" e della procedura semplificata prevista dall'art. 19 della legge 241/90, soltanto nei limiti in cui l'attività da svolgere presuppone esclusivamente un'utilizzazione non stabile, né fissa, né prolungata, bensì solo occasionale o itinerante, del demanio marittimo. Si rende noto che la Legge Regionale n° 5, all'art. 1 comma 129, ha istituito le spese di istruttoria per i procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo di competenza della regione Campania. Tale norma prevede che il mancato pagamento determina l'improcedibilità della richiesta. Le suddette spese sono state quantificate, per tutti i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della norma (ovvero dal 22.05.13) con Deliberazione di Giunta Regionale n° 247 del 22.07.13 (B.U.R.C. n° 40 del 26.07.2013). Si rende noto altresì che la richiesta, in conformità alle indicazioni rinvenibili sul sito internet <http://demanio.marittimo.regione.campania.it> alla voce "Esercizio nei Porti", va inoltrata, in bollo, con note distinte per ogni singolo ambito portuale e deve essere trasmessa congiuntamente all'Unità Operativa dirigenziale presso la Regione Campania, all'Autorità marittima ed al Comune interessato, corredata dal pagamento delle spese di istruttoria. L'eventuale sussistenza di motivi ostativi all'esercizio dell'attività di varo e alaggio saranno tempestivamente comunicati dalla Regione Campania/Autorità Marittima, previa adozione degli opportuni provvedimenti di legge. L'Autorità Marittima di Baia istituisce e cura la tenuta di apposito registro, nel quale vengono annotate tutte le imprese che abbiano prodotto la dichiarazione di inizio attività di cui al presente punto.
 7. Le attività di alaggio e varo possono svolgersi altresì anche sullo scivolo pubblico posto alla radice della Banchina Bassa, per quanto compatibili, purché in forma occasionale e senza fini di lucro; la zona dello scivolo di alaggio dovrà sempre essere mantenuta libera dalla presenza di autoveicoli, carrelli e unità in sosta, anche nelle vicinanze dello stesso, che ne impediscano l'uso cui è destinato. Qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà comunque essere immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta da parte dell'Autorità Marittima. Lo specchio acqueo antistante allo scivolo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da natanti o da unità che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo.
 8. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, l'Ufficio Locale Marittimo di Baia e la Regione Campania, Settore Demanio marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere marittime, possono autorizzare operazioni in deroga alle disposizioni del presente articolo in caso di scongiurare eventuali pericoli, al fine della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità in ambito portuale.

Art. 4) Attività di rifornimento carburante

1. L'attività di distribuzione carburante sulla Banchina Bassa ed Alta del Porto di Baia potrà avvenire esclusivamente a mezzo impianto fisso previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima da parte della Regione Campania - Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere marittime;
2. I distributori automatici fissi, come definiti dal D. Lgs. N° 32 del 1998, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca, da diporto, e qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 61°C. Tali impianti sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione dell'Autorità Marittima Locale analogamente ai depositi con oleodotti, come definiti dall'art.44 del R.D. 20 luglio 1934 n° 1303, e sono soggetti alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) Devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n° 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività produttive e della Salute;
 - b) L'impianto dovrà essere in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.FF;
 - c) L'impianto distributore e i relativi serbatoi dovranno essere regolarmente installati e collaudati dalla Commissione locale di cui all'art. 48 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione e delle normative vigenti in materia;
 - d) Il percorso delle manichette dal pozzetto di rifornimento all'attacco della nave deve essere opportunamente protetto e segnalato; gli addetti agli impianti dovranno impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, o altri fuochi tali da poter compromettere la sicurezza delle operazioni;
 - e) In caso di rifornimento ad unità da pesca, il Comandante dell'unità dovrà tenere aperto il locale motore e chiuso l'impianto elettrico di bordo, tenendo pronti all'uso gli estintori in dotazione. Vieterà, altresì, di fumare a chiunque si trovi a bordo.
 - f) Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso n° 2 estintori a CO2 da KG 5, n° 2 estintori a polvere da KG 6, n° 2 secchi di sabbia fine ed umida di almeno Kg 10 nonché eventuali ulteriori mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno e successive integrazioni;
 - g) I motori a propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
 - h) Le varie unità richiedenti il bunkeraggio al distributore dovranno avvicinarsi una per volta senza generare intralcio e pericolo per la sicurezza della navigazione e delle operazioni, affiancandosi alla banchina;
 - i) Nessun'altra operazione con uso di fiamme libere o comunque che possa generare scintille o calore dovrà svolgersi nel raggio di mt. 200 dal luogo delle operazioni;
3. L'attività di rifornimento potrà avvenire alle sole unità da diporto di lunghezza f.t. non superiore a mt. 10.00;
 4. L'attività di bunkeraggio può avvenire tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 18:00;
 5. A cura del gestore del distributore dovranno essere delimitati, mediante il tracciamento di una striscia di colore giallo, i due tratti di banchina pari a mt. 9 (banchina bassa) e mt. 15 (banchina alta), rispettivamente misurati dal distributore rispetto al fronte mare. Nei tratti così delimitati non è consentita la sosta di mezzi, autoveicoli e ciclomotori; analogamente è altresì interdetto alla sosta di qualsivoglia unità navale nello specchio acqueo prospiciente i predetti tratti di banchina;
 6. E' fatto obbligo al gestore del distributore predisporre idonea ed appropriata segnaletica bilingue (italiano ed inglese) riportante le prescrizioni afferenti l'attività di distribuzione carburante;
 7. E' fatto obbligo, altresì, al gestore del distributore regolare l'ingresso e l'uscita dal canale navigabile di accesso al distributore delle unità navali ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica e privata incolumità. Ad integrazione sulle norme di cui sopra si rimanda alle disposizioni contenute al Capitolo 3 – Bunkeraggio – art. 26 e seguenti del REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO NEI PORTI E NEGLI APPRODI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI, approvato con l'Ordinanza n° 09/2008 del 10.03.2008 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;

Art. 5) Rifornimento di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina

Il rifornimento dell'impianto fisso in banchina può essere effettuato solo tramite autobotte nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1994 e successive integrazioni.

Nel caso in cui detto rifornimento avvenga per mezzo di autobotti, la Società Concessionaria dovrà produrre apposita richiesta preventiva presso l'Autorità marittima, allo scopo di stabilire i tempi ed i modi delle operazioni e la loro permanenza in Porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto.

L'area interessata dalle suddette operazioni (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte), dovrà essere appositamente recintata per un'ampiezza non inferiore a 20 metri in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee e munita di cartello "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; in prossimità della stessa dovranno essere posizionati due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri, un secchio di sabbia fine ed umida di almeno Kg 10 o altro materiale assorbente ed una ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.

Art. 6) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza relativamente alla disciplina delle Attività del Porto di Baia si rimanda al "Regolamento delle attività portuali" approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n° 09/2008 del 10.03.2008 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, in premessa citato.

Art. 7) Sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 1161, 1164, 1169, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dall'art. 650 del Codice di Penale, dalla vigente normativa in materia di Circolazione Stradale, dalle vigenti normative in materia di diporto, dalla legge 963/65 e successive modifiche ed integrazioni in materia di pesca, oltre che ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che possano causare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

Pozzuoli, 24.04.2014

IL COMANDANTE
TV (CP) Andrea PELLEGRINO

